Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 27 settembre — Numero 227

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 28
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283, *contenente provvedimenti economici a favore dei parroci del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del fondo per il culto un contributo di lire 21 milioni per ognuno degli esercizi 1920-921 e 1921-922 allo scopo di provvedere al miglioramento della condizione economica dei parroci del Regno, entro i limiti e secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto legge 21 agosto 1921, n. 1270, *che reca disposizioni pei biglietti di abbonamento ferroviario.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il regolamento e tariffe pei trasporti interni sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato, approvato con R. decreto 27 novembre 1910, n. 953;

Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, num. 53;

Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 684;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella dei prezzi dei biglietti di abbonamento per l'intera rete di cui all'allegato n. 6 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato è annullata e sostituita da quella formante l'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il punto *c*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, è soppresso, e l'allegato n. 6-*A* alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito da quello costituente l'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Nelle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato è aggiunto il nuovo allegato n. 6-*D* « Carte di autorizzazione per acquisto biglietti a metà prezzo », formante l'allegato n. 3 al presente decreto.

Art. 4.

Nel « Regolamento e tariffe pei trasporti interni sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato » sono aggiunti il punto 10-*bis* alla parte 1ª, e l'allegato 3) costituenti insieme l'allegato 4 al presente decreto.

Art 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data che sarà fissata dalle ferrovie dello Stato e dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Allegato n. 1.

Prezzi dei biglietti di abbonamento per l'intera rete.

Classi	Durata dell'abbonamento in mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prezzi per una persona											
1ª ... L.	532	798	1064	1330	1596	1862	2128	2394	2660	2926	3192	3458
2ª ... »	355	533	711	889	1067	1245	1423	1601	1779	1957	2135	2313
3ª ... »	221	331	441	551	661	771	881	991	1101	1211	1321	1431

N. B. — Nei prezzi non sono compresi gli aumenti di cui al Regio decreto 1523 del 29 ottobre 1920 nè le quote relative alle linee delle altre Amministrazioni, comprese nell'itinerario.

I biglietti sono valevoli per tutte le linee continentali, sicule e sarde, della rete dello Stato nonchè per la traversata dello stretto di Messina, per le linee Brescia-Iseo e Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò C., per il tronco Saline di Volterra-Volterra e per le linee di navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda.

I biglietti non sono valevoli per il tratto Cerignola-Cerignola Città.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dell'industria e commercio
BELOTTI.

Allegato 2.
Allegato n. 6 A.

Biglietti d'abbonamento speciali

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rilascia biglietti di abbonamento speciali di 1ª, 2ª e 3ª classe per la validità da uno a dodici mesi e per i gruppi di linee risultanti dall'annesso elenco.

I prezzi dei biglietti di validità annuale sono stabiliti riducendo del 30 0[0 quelli annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa di cui all'allegato 6 per i biglietti di abbonamento ordinari. Nel calcolo dei prezzi si arrotonda alla lira superiore la frazione pari o superiore ai 50 centesimi e si trascura quella inferiore ai 50 centesimi.

I prezzi dei biglietti delle validità inferiori si formano dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento speciale annuale ed attribuendo

in lire intere 2|13 al primo mese ed 1|13 ai mesi successivi. Il resto della divisione per 13 viene ripartito in ragione di una lira per ciascun mese a partire dal primo.

Si rilasciano abbonamenti intestati a due persone di una stessa Ditta purchè il primo periodo di validità sia di durata non inferiore a sei mesi. Il prezzo è quello stabilito dalla presente tariffa aumentato di un terzo.

Art. 2

Pei ragazzi di età superiore ai tre anni non è concessa alcuna riduzione sui prezzi suddetti.

Art. 3.

In aggiunta al prezzo dell'abbonamento si riscuote il diritto fisso di L. 2 per biglietto, più L. 5 di deposito cauzionale per la restituzione del biglietto alla scadenza.

Art. 4.

Ai biglietti d'abbonamento speciali sono applicabili le condizioni particolari d'applicazione della tariffa per i biglietti di abbonamento ordinari di cui l'allegato 6.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Il ministro dell' industria e commercio
BELOTTI.

Elenco degli itinerari dei biglietti di abbonamento speciali

Serie I.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a nord di quella Ventimiglia-Genova P. P.-Busalla-Villalvernia-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara-Rovigo-Chioggia, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi Maggiore, Como e Garda nonchè la linea Brescia-Iseo.

Serie II.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova P. P. Mignanego-Novi-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia-Manfredonia, questa compresa.

Serie II-*bis*.

Tutte le linee della serie II nonchè tutte le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie III.

Tutte le linee continentali, sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Napoli-Aversa-Caserta-Foggia-Manfredonia, questa compresa; più la linea Foggia-Lucera, le linee di navigazione Villa S Giovanni-Messina Porto e Reggio Calabria Porto-Messina Porto ed il tronco Messina Porto-Messina Centrale; esclusa la linea Cerignola stazione Cerignola città.

Comprende inoltre la linea Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale.

Serie IV.

Tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie) sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, più le linee di navigazione Messina Porto-Reggio Calabria Porto e Messina Porto-Villa San Giovanni Porto ed il tronco Villa San Giovanni-Reggio Calabria C. con diramazione Reggio Calabria Porto.

Serie V.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sondrio-Lecco-Usmate-Milano-Lodi-Piacenza-Parma-Bologna-Faenza-Borgo San Lorenzo-Dicomano-Pontassieve-Terontola-Foligno-Orte-Roma Termini-Fiumicino, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi di Como e Maggiore.

Serie V-*bis*.

Tutte le linee della serie V, nonchè le linee delle ferrovie Sarde dello Stato.

Serie VI.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente della linea Iselle T.-Arona-Gallarate-Milano C.-Piacenza-Parma-Bologna-Pistoia-Firenze C.-Empoli-Siena-Chiusi-Orte-Roma Termini, questa compresa, più la linea Roma-Sulmona Pescara.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi Maggiore, Como e Garda, nonchè la linea Brescia-Iseo.

Serie VII.

Tutte le linee del continente, sulle quali si applicano le tariffe delle ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea Roma-Sulmona-Pescara, questa compresa, ed esclusa la linea Cerignola stazione-Cerignola città; più le linee di navigazione Villa San Giovanni-Messina Porto e Reggio Calabria Porto-Messina Porto ed il tronco Messina Porto-Messina C.

Comprende inoltre la linea Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò centrale.

Serie VII-*bis*.

Tutte le linee della serie VII nonchè le linee delle ferrovie Sarde dello Stato.

Serie VIII.

Tutte le linee delle serie IV e VII.

Serie VIII-*bis*.

Tutte le linee delle serie IV e VII nonchè le linee delle ferrovie Sarde dello Stato.

Serie IX.

Tutte le linee delle ferrovie Sarde dello Stato.

Biglietti di congiunzione agli itinerari degli abbonamenti speciali

1. — In congiunzione con gli itinerari degli abbonamenti speciali sono ammessi percorsi di allacciamento con una o più stazioni dell'itinerario dell'abbonamento speciale.

La tassazione di tali percorsi è fatta sulla loro lunghezza complessiva in base ai prezzi della tariffa ordinaria (generale per treni diretti o differenziale *A*) calcolati:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 volte

per congiunzioni ad abbonamenti della validità rispettivamente di:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesi.

2. — I biglietti di congiunzione devono avere la medesima durata, decorrenza e classe dell'abbonamento speciale a cui servono di congiunzione e non sono validi se non vengono esibiti insieme col relativo abbonamento e con la tessera di riconoscimento.

3. — Le richieste dei biglietti di congiunzione devono essere fatte insieme con la domanda dell'abbonamento speciale.

4. — Sul percorso di congiunzione l'abbonato ha gli stessi di-

ritti ed i medesimi obblighi risultanti dalle tariffe e condizioni per gli abbonamenti speciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dell'industria e commercio
BELOTTI.

Allegato 3.
Allegato n. 6-D.

Carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto

Art. 1.

Tariffa.

Si rilasciano carte nominative di autorizzazione le quali danno diritto ad acquistare durante la loro validità e verso la loro presentazione, biglietti a metà prezzo della tariffa ordinaria (generale e differenziale *A* secondo la distanza).

Tali carte sono di due specie: una vale per acquistare biglietti per destinazioni comprese nel raggio di 100 chilometri dalla stazione alla quale il titolare della carta si presenta; l'altra per acquistare biglietti senza limite di percorrenza: entrambe le specie hanno la validità di tre mesi, sei mesi o di un anno. Esse si distinguono inoltre in tre categorie:

a) con diritto all'acquisto di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe;
b) con diritto all'acquisto di biglietti di 2ª e 3ª soltanto;
c) con diritto all'acquisto di biglietti solo di 3ª classe.

Art. 2.

P r e z z i

I prezzi delle carte di autorizzazione ad acquistare biglietti di percorrenza non superiore ai 100 chilometri e della validità di tre, sei o dodici mesi, sono formati prendendo 4, 7 o 13 volte rispettivamente il costo di un biglietto di corsa semplice per 100 chilometri a tariffa ordinaria diretti di 1ª, 2ª o 3ª classe, secondochè si tratti di carte della categoria *a*), *b*) o *c*).

I prezzi così formati sono arrotondati alla lira superiore trascurando la frazione di lira inferiore ai 50 centesimi.

I prezzi delle carte di autorizzazione ad acquistare biglietti senza limite di percorrenza si ottengono raddoppiando quelli delle carte per acquisto di biglietti di percorrenza non superiore ai 100 chilometri.

Si rilasciano carte di autorizzazione intestate a due persone della stessa Ditta, soltanto per periodi di validità di 6 mesi e di un anno. Il prezzo di tali carte è quello stabilito dalla presente tariffa aumentato di un terzo ed arrotondato nel modo di cui al primo comma del presente articolo. Con la stessa carta non può viaggiare che una sola persona.

Art. 3.

Tasse accessorie.

(Diritto fisso e deposito cauzionale).

In aggiunta ai prezzi indicati all'articolo precedente è dovuto il diritto fisso di L. 2 più il deposito cauzionale di L. 5.

Art. 4.

Domanda e consegna delle carte di autorizzazione

Per la richiesta ed il rilascio delle carte di autorizzazione di cui la presente, valgono le norme vigenti per gli abbonamenti ordinari (allegato 6 alle tariffe, condizioni particolari di applicazione della tariffa art. 1 e 2).

Art. 5.

Identificazione personale

Per constatazione della propria indentità, il viaggiatore ha l'obbligo di munirsi della tessera in uso per i biglietti di abbonamento ordinari.

Art. 6.

Cambio di carte di autorizzazione

E' ammesso il cambio di una carta con altra autorizzante lo acquisto di biglietti di classe superiore, verso pagamento della differenza fra i prezzi integrali delle due specie di carte qualunque sia il periodo di validità che rimane da usufruire. Alla nuova carta vengono assegnati gli stessi termini di validità (decorrenza e scadenza) di quella sostituita.

Art. 7.

Rimborso.

Al titolare di una carta di autorizzazione annuale, cui, per emergenze sopraggiunte, fosse impedito di continuarne l'uso innanzi la scadenza del primo semestre, è concesso il rimborso della differenza fra il prezzo pagato e quello di una carta della stessa categoria per la validità di sei mesi.

Art. 8.

Norme generali.

Per l'uso dei biglietti a prezzo ridotto acquistati in base alle carte di autorizzazione, è prescritta, oltre alla presentazione della tessera di identificazione, anche quella della carta di autorizzazione.

Qualora il viaggiatore ne fosse sprovvisto è soggetto all'applicazione delle disposizioni dell'art. 34 delle tariffe.

Per l'uso delle carte di autorizzazione e per i viaggi a prezzo ridotto in base alle presenti disposizioni, in quanto non siano da queste modificate, valgono le condizioni e norme relative agli abbonamenti (allegato 6 alle tariffe).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dell'industria e commercio
BELOTTI.

Allegato 4.

10-*bis*. — Ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per l'intera rete, o speciale, od ordinario per un percorso non inferiore a cento chilometri, o di carta di autorizzazione ad acquistare, senza limiti di percorrenza, biglietti a metà prezzo (di cui gli allegati 6, 6-*A* e 6-*D*, alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato), potranno essere rilasciati fascicoli di 6, 12 o 24 scontrini valevoli per effettuare, entro i limiti di validità dei biglietti ferroviari suddetti, un corrispondente numero di traversate fra Napoli e Palermo o fra Civitavecchia e Terranova, a prezzo ridotto.

I possessori di abbonamento ferroviario o di carta di autorizzazione per l'acquisto di biglietti ferroviari a metà prezzo possono acquistare fascicoli anche della classe immediatamente superiore a quella indicata nel recapito ferroviario. I fascicoli acquistati danno diritto a viaggiare anche nella classe inferiore col pagamento dei corrispondenti prezzi ridotti.

Le condizioni di rilascio, i prezzi dei fascicoli ed i prezzi ridotti per le traversate risultano dall'allegato n. 3.

In aggiunta al prezzo da pagarsi all'atto dell'acquisto del fascicolo è dovuto un diritto fisso di L. 2.

Il viaggiatore deve esibire durante la traversata marittima anche il biglietto di abbonamento ferroviario, o la carta di autorizzazione, nonchè la tessera di riconoscimento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dell'industria e commercio
BELOTTI.

Allegato n. 3
al regolamento e tariffe pei trasporti interni
sulle linee di Navigazione esercitate dallo Stato

Prezzi dei fascicoli di scontrini per le traversate fra Napoli e Palermo e fra Civitavecchia e Terranova e prezzi speciali per le singole traversate.

Fascicoli	Numero di scontrini del fascicolo	Traversata fra Napoli e Palermo — Prezzo da pagarsi all'atto dello acquisto del fascicolo 1ª	2ª	3ª	Traversata fra Napoli e Palermo — Prezzo da pagarsi per ciascuna traversata 1ª	2ª	3ª	Traversata fra Civitavecchia e Terranova — Prezzo da pagarsi all'atto dello acquisto del fascicolo 1ª	2ª	3ª	Traversata fra Civitavecchia e Terranova — Prezzo da pagarsi per ciascuna traversata 1ª	2ª	3ª
Per viaggiatori muniti di abbonamento ordinario per un percorso superiore ai 100 km. sulle ferrovie dello Stato	6	129 15	80 80	27 60	63 25	41 55	14 45	85 70	55 20	18 90	44 50	28 75	10 10
	12	258 30	161 60	55 20	55 50	34 85	12 15	171 40	110 40	37 80	37 35	24 15	8 55
	24	516 60	323 20	110 40	50 10	31 40	11 —	342 80	220 80	75 60	33 70	21 85	7 75
Per viaggiatori muniti di abbonamento speciale o di carta di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo senza limitazione di percorso sulle ferrovie dello Stato	6	110 70	69 25	23 75	57 —	35 80	12 55	73 40	47 40	16 25	38 35	24 85	8 80
	12	221 40	138 50	47 50	47 80	30 05	10 55	146 80	91 80	32 50	32 25	20 90	7 45
	24	442 80	277 —	95 —	43 15	27 15	9 55	293 60	189 60	65 —	29 20	18 90	6 75
Per viaggiatori muniti di abbonamento per l'intera rete delle ferrovie dello Stato	6	92 25	57 70	19 80	47 80	30 —	10 55	61 20	39 45	13 50	32 25	20 90	7 40
	12	184 50	115 40	39 60	40 10	25 20	8 90	122 40	78 90	27 —	27 15	17 60	6 30
	24	369 —	230 80	79 20	36 15	22 80	8 05	244 80	157 80	54 —	24 60	15 95	5 70

I prezzi suddetti comprendono tutti gli aumenti e le tasse e soprattasse dovute ad eccezione dell'addizionale di centesimi 5 pro-mutilati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Il ministro dell'industria e commercio
BELOTTI.

Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1239, ***che modifica l'articolo 159 delle disposizioni sulle competenze accessorie, annesse al regolamento per il personale delle ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, che approva le disposizioni sulle competenze accessorie, annesse al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 1 ultimo comma di detto decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 159 delle disposizioni sulle competenze accessorie, annesse al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, viene modificato nel modo seguente:

« Le competenze per onorari poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Amministrazione nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite fra gli agenti incaricati della difesa dell'Amministrazione con norme da stabilirsi dal direttore generale ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — MICHELI.

Visto, Il guardasigilli: RODINO.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1257, *che stabilisce la rete dei Regi uffici consolari nel Regno dei serbi-croati-sloveni.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La rete dei Nostri Uffici consolari nel Regno dei serbi-croati-sloveni è costituita come segue:

dal Nostro Consolato di 1ª categoria già esistente in Monastir, con giurisdizione sulle provincie di Bitolia, Cavadar, Dibra, Istib;

dal Nostro Consolato di 1ª categoria esistente in Uskub (Scoplia) con giurisdizione sulle provincie di Sacak, Kumanovo, Krusevaz, Mitrovitza, Nisch Novi-Bazar, Pirot, Prizrend, Pristina, Prjepolje, Uzice e Vrenja;

da un Vice Consolato di 1ª categoria in Prizrend, dipendente dal Consolato di Uskub;

dal Nostro Consolato di 1ª categoria già esistente in Serajevo con giurisdizione sulla Bosnia-Erzegovina;

da un Nostro Consolato di 1ª categoria che viene istituito col presente decreto in Zagabria, con assegno annuo pel titolare di esso di L. 25,000 e con giurisdizione sulle regioni della Stiria facenti parte del Regno dei serbi, croati, sloveni, sulle regioni della Muria comprese fra la Mur e la Drava, della Carniola, della Croazia, della Slavonia, con le isole di Veglia ed Arbe e con esclusione del Sirmio e delle regioni della Bascka, della Baragna, della Voidovina e del Banato che dipenderanno dalla cancelleria consolare della Nostra Legazione in Belgrado.

Da una cancelleria consolare che viene istituita col presente decreto presso la R. Legazione a Belgrado con la giurisdizione sopra indicata;

da un nostro Consolato di 1ª categoria in Spalato, che viene istituito col presente decreto con l'annuo assegno di L. 20.000, in sostituzione del Vice consolato di 1ª categoria che esisteva in quella sede prima dello smembramento dell'Impero austro-ungarico.

Tale Consolato avrà giurisdizione sul distretto di Spalato e sulle isole dalmate a sud di Punta Planka, esclusa l'isola di Meleda e le altre a sud della penisola di Sabbioncello:

da un Nostro Consolato di 1ª categoria in Ragusa, che viene istituito col presente decreto con l'annuo assegno di L. 20.000, in sostituzione del Vice consolato di 1ª categoria che esisteva in quella sede prima dello smembramento dell'Impero austro-ungarico.

Tale Consolato avrà giurisdizione sul territorio costiero a sud della Nerenta facente parte del Regno dei serbi, croati, sloveni, sulle isole di Meleda ed altre situate innanzi la costa in parola e sull'isola di Curzola;

da un Nostro Consolato di 1ª categoria in Sebenico, che viene istituito col presente decreto, con l'annuo assegno di L. 20,000, con giurisdizione sul distretto di Sebenico e su tutta la regione dalmata e le isole dalmate a nord di detto distretto, escluse le isole di Veglia e di Arbe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

TORRETTA

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1265. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito un Collegio di probiviri per le industrie alimentari con sede in Caserta e con giurisdizione sul territorio della Provincia stessa.

N. 1266. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito un Collegio di probiviri per l'industria dell'arte bianca con sede in Bergamo e con giurisdizione sul territorio di tutta la Provincia.

N. 1274. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Città di Cremona », costituita con l'offerta di L. 6000 nominali, fatta dal Comitato pro fante di Cremona a favore dei militari di truppa del 65° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.